

**STATUTO
UNIONE APPENNINO E VERDE**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE- OGGETTO**

Art. 1 Denominazione

E' costituita, anche ai sensi dell'art. 13 della L.R. 7/98, una associazione, senza scopo di lucro, denominata "Unione Appennino e Verde" di seguito indicata come Unione.

Art. 2 Sede

L'Unione ha sede in Modena, viale J. Barozzi 340.

Art. 3 Oggetto

L'Unione ha per oggetto la promozione e lo sviluppo del turismo nel comparto Appennino e Verde.

A tal fine, l'Unione si propone di:

- definire e concertare azioni ed iniziative di promozione e valorizzazione del territorio di riferimento a supporto alle attività di commercializzazione realizzate dai propri soci;
- favorire la collaborazione e il coordinamento tra soggetti pubblici e privati mirata a rafforzare e valorizzare il prodotto turistico locale;
- individuare prodotti specifici afferenti il comparto Appennino e Verde da promuovere e commercializzare, al fine di diversificare l'offerta turistica del territorio di riferimento favorendo in particolare sia la nascita di forme di turismo sostenibile e responsabile sia il miglioramento della qualità dei servizi e dei prodotti offerti dai soci dell'Associazione;
- individuare e promuovere azioni finalizzate alla valorizzazione dei prodotti turistici del territorio proponendo alla Regione per il cofinanziamento progetti di promozione e marketing di prodotto concordati dai soggetti pubblici e privati aderenti all'Unione;
- svolgere iniziative di informazione, divulgazione, documentazione, nonché promuovere studi e ricerche al fine di favorire la conoscenza e la valorizzazione del comparto Appennino e Verde.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Unione potrà compiere qualunque operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria, nel rispetto dei limiti posti dalle norme vigenti in materia, ed in maniera del tutto secondaria.

**TITOLO II
SOCI**

Art.4 Soci

Possono essere soci dell'Associazione i soggetti che condividono le finalità di cui all'art.3 del presente statuto e che si impegnano alla loro realizzazione, in particolare:

- le Province;
- le Comunità Montane;
- i Comuni anche in forma associata;
- le società d'area e consorzi di promozione e commercializzazione del comparto Appennino e Verde;
- le associazioni di categoria delle imprese turistiche;
- le Camere di Commercio;
- le aree protette della Regione Emilia Romagna anche in forma associata;
- i club di prodotto che promuovono e/o commercializzano prodotti afferenti il comparto;

- le imprese turistiche interessate allo sviluppo turistico del comparto Appennino e Verde che, sia singolarmente sia in forma associata - anche temporaneamente - propongano un prodotto turisticamente rilevante per il comparto. Per imprese turistiche che propongono un prodotto turisticamente rilevante si intende chi si trovi nelle condizioni di commercializzare non meno di 300 posti letto.

Il domicilio dei soci per i rapporti con l'Unione è quello risultante dal libro degli aderenti all'Unione.

La qualità di socio non è trasmissibile.

Art. 5 Ammissione dei soci

Gli enti ed i soggetti che intendono aderire all'Unione dovranno inoltrare domanda, sottoscritta, per gli enti pubblici e privati, dal legale rappresentante, attestante la conoscenza delle norme statutarie e l'accettazione di ogni clausola in esso contenuta. La domanda di ammissione dovrà essere inoltrata all'Assemblea che deciderà in merito nella prima riunione successiva alla presentazione della domanda stessa.

La decisione in merito all'ammissione verrà comunicata all'interessato unitamente all'indicazione della quota da versare per l'esercizio in corso.

Art. 6 Obblighi dei soci

I singoli soci, per tutta la durata della loro partecipazione, conferiscono all'Unione il mandato di agire in nome e per conto di ciascuno di essi. Il mandato si intende conferito agli organi dell'Unione previsti dal presente statuto, nei limiti dei poteri attribuiti ad ognuno ed unicamente per il perseguimento delle finalità indicate all'art.3.

I soci si impegnano all'osservanza del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Unione.

I soci sono obbligati al versamento della quota associativa e del contributo annuale deliberate dall'Assemblea.

Art.7 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio viene meno per i seguenti motivi:

- recesso;
- decadenza per la perdita dei requisiti;
- esclusione.

La domanda di recesso deve essere comunicata al Presidente entro il 30 giugno di ogni anno: in questo caso le dimissioni hanno effetto dall'esercizio successivo a quello nel quale la domanda è stata inoltrata. Qualora il socio inoltri la domanda successivamente a tale termine, verrà considerato socio anche per l'esercizio seguente e sarà tenuto al versamento della quota sociale annuale e del contributo per la realizzazione del Programma Annuale di Promozione e Marketing di Prodotto.

L'inadempienza agli obblighi che scaturiscono dal presente statuto, con particolare riguardo al pagamento della quota sociale e del contributo per la realizzazione del Programma Annuale di Promozione e Marketing di Prodotto, è causa di esclusione del socio dall'Unione.

L'esclusione e la decadenza sono deliberate dall'assemblea dei soci, previa contestazione scritta degli addebiti, a cui è ammessa replica.

TITOLO III

ORGANI

Art. 8 Organi dell'associazione

Sono organi dell'Unione:

1. l'Assemblea;
2. il Presidente;
3. il Coordinatore;
4. il Collegio dei Revisori.

Art. 9 Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ed è costituita da tutti i soci, in regola con la quota associativa richiesta, e, per quello che concerne gli enti pubblici e privati, nella persona dei legali rappresentanti o loro delegati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Unione o in sua assenza o impedimento dal Coordinatore, da persona nominata dall'Assemblea, assistito da un Segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea per ogni convocazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente dell'Unione a mezzo raccomandata o, in caso di urgenza, a mezzo fax o comunque con ogni altro mezzo che assicuri il ricevimento, inviato in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno:

- per deliberare il bilancio consuntivo entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- per deliberare in merito al bilancio preventivo e al relativo Programma Annuale di Promozione e Marketing di Prodotto, previsto dall'art.13 della L.R.7/98.

Essa è inoltre convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, dal Collegio dei Revisori o su richiesta motivata di almeno 1/10 dei soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno il 50% degli associati. Le deliberazioni risultano adottate se approvate a maggioranza dei voti presenti in Assemblea. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte e raccolte in verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alle modifiche da apportare al presente statuto, allo scioglimento dell'Unione e alla devoluzione del patrimonio. In tale assemblea i compiti del segretario sono svolti da un notaio.

Essa è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei voti di tutti i soci, sia in prima che in seconda convocazione. Le deliberazioni risultano adottate se approvate dalla maggioranza dei voti presenti in assemblea. Qualora oggetto dell'assemblea straordinaria sia lo scioglimento dell'Unione, la deliberazione si intende adottata se approvata con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci appositamente delegati. Uno stesso socio non può farsi portatore di più di due deleghe.

Art.10 Compiti dell'Assemblea

I compiti dell'assemblea, in sede ordinaria, sono i seguenti:

- approvare il bilancio consuntivo e preventivo e il relativo Programma Annuale di Promozione e Marketing di Prodotto, previsto dall'art.13 della L.R.7/98;
- prendere atto delle domande di recesso dall'Unione;
- nominare, sostituire e revocare il Presidente dell'Unione e determinarne l'eventuale compenso ed i rimborsi spese;

- nominare, sostituire e revocare il Coordinatore, e determinarne l'eventuale compenso ed i rimborsi spese;
- nominare, sostituire e revocare il Collegio dei Revisori e determinarne l'eventuale compenso;
- approvare l'eventuale regolamento interno dell'Unione;
- deliberare in merito all'ammissione di nuovi aderenti all'Unione;
- determinare la quota sociale annuale e il contributo a carico di ciascun socio per la realizzazione del Programma Annuale di Promozione e Marketing di Prodotto;
- determinare o modificare i parametri di cui all'art. 4, ultimo punto;
- deliberare in merito alla decadenza e all'esclusione dei soci;
- deliberare su ogni altro argomento, non di competenza dell'Assemblea straordinaria, sottoposto alla sua approvazione

In sede straordinaria i compiti dell'Assemblea sono:

- deliberare sulle proposte di modifica del presente statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione.

Art. 11 Voti

Ciascun aderente all'Unione ha diritto ad un solo voto. L'assemblea vota normalmente per alzata di mano. Quando la particolare natura degli argomenti lo richiede, il Presidente propone all'assemblea la votazione a scrutinio segreto. In tal caso l'assemblea nomina due scrutatori.

Art. 12 Presidente

Il Presidente dell'Unione è nominato dall'Assemblea su indicazione dei soci pubblici dell'Unione. Esso ha la rappresentanza dell'Unione a tutti gli effetti. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e dura in carica due esercizi.

Il Presidente:

- impartisce le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Unione;
- accerta che si operi in conformità degli interessi dell'Unione;
- adempie agli incarichi espressamente conferiti dall'Assemblea;
- predispose il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predispose l'istruttoria relativa alle domande di ammissione e alle domande di recesso dall'Unione;
- predispose gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predispose eventuali modifiche al presente statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria.

Il presidente inoltre cura la predisposizione della proposta di Programma Annuale di Promozione e Marketing di Prodotto da presentare per l'approvazione in Assemblea. Questo compito viene svolto di concerto con il Coordinatore e può essere espletato avvalendosi di figure professionali appositamente nominate dallo stesso Presidente, sentita l'Assemblea dei soci.

Il Presidente ha facoltà di nominare, sentita l'assemblea dei soci, una figura per le funzioni di supporto amministrativo e contabile.

Al fine dell'approvazione del Programma Annuale di Promozione e Marketing di Prodotto, il Presidente di concerto con il coordinatore convoca a mezzo raccomandata o, in caso di urgenza, a mezzo fax o e-mail, i soggetti privati associati al fine di richiedere un parere preventivo, ai sensi del comma 5 dell'art. 13 della L.R. 7/98, sulla proposta di Programma messa a disposizione. Il parere preventivo dei soggetti privati sulla proposta di programma si intende favorevole se espresso dalla maggioranza dei presenti: in prima convocazione la

riunione è valida con la presenza del 50% più uno dei soci privati, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.

Art. 13 Coordinatore

Il Coordinatore viene nominato dall'Assemblea, su indicazione dei soci privati, scelto fra persone con provata e qualificata esperienza nel settore del turismo.

Il Coordinatore cura in particolare i rapporti con i soci privati dell'Associazione e assiste il Presidente in tutte le attività dell'Associazione. In particolare, predispone la bozza del Programma Annuale di Promozione e Marketing di Prodotto di concerto con il Presidente al fine della successiva approvazione in Assemblea.

Il mandato del Coordinatore è di due esercizi.

Art. 14 Operatività dell'Unione

L'associazione può utilizzare, se necessario al proprio funzionamento, l'apparato tecnico funzionale reso disponibile, nelle forme concordate, dai soci o da altri soggetti.

Art. 15 Collegio dei Revisori

L'Assemblea nomina il Collegio dei Revisori determinandone il compenso, qualora abbia deliberato l'onerosità dell'incarico.

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi, scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'associazione, avuto riguardo alla loro competenza. L'Assemblea nomina il presidente del Collegio.

Il Collegio dei Revisori deve vigilare sull'osservanza della legge e del presente statuto oltrechè sulla corretta gestione contabile e amministrativa dell'ente.

Inoltre, deve redigere una relazione, da presentare all'Assemblea, di accompagnamento del bilancio consuntivo di esercizio esprimendo il proprio parere.

Il Collegio dei revisori dura in carica due esercizi e i suoi membri possono essere rieletti.

TITOLO IV PATRIMONIO –ESERCIZIO FINANZIARIO -BILANCIO

Art.16 Patrimonio e risorse economiche

Il Patrimonio e le risorse economiche dell'Unione sono costituite:

- ⇒ dall'ammontare delle quote associative e dai contributi annuali, versate da ciascun associato e determinati annualmente dall'Assemblea dei soci;
- ⇒ da contributi o elargizioni versati dallo Stato, dalla Regione, dalla Comunità Europea o da altri Enti Pubblici e Privati;
- ⇒ dagli avanzi netti di gestione;
- ⇒ da beni mobili ed immobili che pervengono all'Unione a qualsiasi titolo;
- ⇒ da eventuali contributi volontari versati dagli associati.

Il fondo comune così costituito non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Unione, né all'atto dello scioglimento.

Art. 17 Esercizio finanziario e gestione economica dell'Unione

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Presidente redige il bilancio consuntivo, costituito da un rendiconto sulla gestione e da una situazione patrimoniale dell'ente.

In ogni caso l'Unione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 Scioglimento

In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio residuo al termine della liquidazione sarà devoluto, secondo le indicazioni dell'assemblea, ad altra associazione con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 Clausola arbitrale

Qualunque controversia tra i soci e fra costoro e l'Unione relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente statuto, sarà deferita alla decisione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri, nominati dal Presidente della Regione Emilia e Romagna, il quale nominerà anche il presidente.

Art. 20 Richiamo

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia.